

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 20 febbraio 2017 del Municipio del Comune di Monteggio con cui si chiede l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali della modifica degli artt. 5 cpv. 1, 9, 17 cpvv. 1 e 2 e art. 21 Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- le modifiche del Regolamento sono state adottate dal Consiglio comunale in data 5 dicembre 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 31 maggio 2017 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

il Regolamento in oggetto non prevede nessuna tassa causale ed è quindi in contrasto con la Direttiva del 2004 emanata dall'Ufficio federale dell'ambiente "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", trasmessa dal nostro Ufficio nel 2005 a tutti i Comuni del Cantone Ticino e con la sentenza del Tribunale Federale del 4 luglio 2011 inerente al Comune di Romanel sur Lausanne.

Si coglie comunque l'occasione per richiedere l'elaborazione di un nuovo documento, o l'adattamento di quello attualmente in vigore, entro il termine fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019, alle modifiche della LALPAmb approvate in votazione popolare il 21 maggio 2017 (v. art. 28 LALPAmb e B.U. 31/2017 p. 161).

Fatte queste doverose premesse elenchiamo di seguito le nostre osservazioni di dettaglio in merito alla proposta di modifica del "Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Monteggio":

- Art. 17 cpv. 1: Il Comune è tenuto ad effettuare la raccolta anche degli olii minerali (art. 6 ROTR);
- Art. 21: Sostituire "la distruzione ... è vietata" con "Lo smaltimento degli scarti vegetali attraverso la normale raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) è vietato":

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto,

### risolve:

1. Sono approvate le modifiche degli artt. 5 cpv. 1, 9, 17 cpvv. 1 e 2 e art. 21 Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del Comune di Monteggio. È riservato il punto 2.
2. Il Municipio di Monteggio è invitato ad avviare la procedura di modifica del presente Regolamento, attraverso la presentazione di un messaggio municipale al Consiglio comunale, al fine di tener conto del preavviso del 31 maggio 2017 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Monteggio.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
  - Municipio del Comune di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6996 Ponte Cremenaga;
  - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (DT), Residenza.

Invio interno a:

  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca